

CONVENZIONE
PER LA FORMAZIONE dei PRATICANTI AVVOCATI
ex art 44 L 247/12 e DM 58/2016

Tra:

il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano** in persona del suo Presidente,
la **Corte d'Appello di Milano**, in persona del suo Presidente,
il **Tribunale Ordinario di Milano**, in persona del suo Presidente,
la **Procura della Repubblica** in persona del suo Presidente,
la **Procura Generale** in persona del suo Presidente,
il **Tribunale di Sorveglianza** in persona del suo Presidente,
il **Tribunale dei Minori** in persona del suo Presidente,
la **Procura c/o il Tribunale dei Minorenni** in persona del suo Presidente,
il **Tribunale Amministrativo Regionale** in persona del suo Presidente,
la **Corte dei Conti sez giurisdizionale regionale**,
la **Procura regionale della Corte dei Conti**

premessso

- 1) che la legge professionale agli artt 15, 17, 29, 41, 43 e 45 L 247/12 demanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di:
- a) provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti;
 - c) istituire scuole di formazione professionale a integrazione della pratica forense;
 - d) vigilare sull'esercizio e sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati nei modi previsti dalla Legge Professionale e dal DM 70/2016 con i mezzi ritenuti più opportuni
 - e) rilasciare il certificato di compiuta pratica previa verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto;
- 2) che l'art 41 L 247/12 integrato dal DM 70/2016 delinea i contenuti e le modalità di svolgimento del tirocinio professionale;
- 3) che l'art 44 L 247/12 integrato dal DM 58/16 prevede l'attività di praticantato presso gli Uffici Giudiziari;
- 4) che la Corte d'Appello, il Tribunale Ordinario, la Procura della Repubblica, la Procura Generale, il Tribunale di Sorveglianza, il Tribunale dei Minori di Milano e il

Tribunale Amministrativo Regionale, hanno da sempre dichiarato la disponibilità a indirizzare ed accogliere i praticanti avvocati in un tirocinio di formazione presso gli uffici giudiziari;

5) che tutte le precedenti convenzioni, con l'ingresso della L. 247/12 e dei DM 58/16 e 70/16, non sono più attuabili;

6) restando fermo l'obbligo di frequenza per il praticante dei corsi di formazione di cui all'art 43 LP 247/12;

7) precisato che il tirocinio c/o gli Uffici Giudiziari ex art 44 L 247/12 e DM 58/16 è cosa diversa e non può essere confuso con lo stage ex art 73 DL 69/13 e come tale non può essere ad esso equiparato;

Tutto ciò premesso si conviene:

ART. 1

I praticanti avvocati, dopo almeno sei mesi di iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Milano - durante i quali abbiano effettivamente svolto con regolarità la pratica presso lo studio professionale di un avvocato iscritto all'Albo ordinario tenuto dall'Ordine di Milano e purché abbiano superato positivamente il colloquio di verifica della pratica e non abbiano chiesto l'abilitazione o non siano già abilitati e non si trovino in regime di lavoro subordinato pubblico o privato - possono chiedere di essere ammessi a espletare il tirocinio, per un periodo non superiore a 12 mesi, prestando la loro attività di praticantato presso gli Uffici Giudiziari del Circondario del Tribunale di Milano (Corte d'Appello, Tribunale Ordinario, Procura della Repubblica, Procura Generale, Tribunale di Sorveglianza, Tribunale dei Minori, Tribunale Amministrativo Regionale).

ART. 2

Il tirocinio di cui alla presente convenzione sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine - al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato - per il tempo effettivamente prestato purché la sua durata non sia inferiore a mesi 6 o superiore a mesi 12 pena il non riconoscimento dello stesso.

Il tirocinante può svolgere l'attività di praticantato c/o Uffici Giudiziari diversi sempreché siano compresi nel circondario del Tribunale di Milano e purché c/o ciascun Ufficio la durata non sia inferiore a mesi sei.

Quando il tirocinio viene svolto c/o un Ufficio Giudiziario fuori dal Circondario del Tribunale di Milano il praticante deve trasferire immediatamente la propria

iscrizione, pena il mancato riconoscimento del tirocinio.

ART. 3

Il praticante avvocato che intende svolgere il tirocinio di formazione presso gli uffici giudiziari indicati all'art 1 della presente convenzione deve farne domanda indirizzata e depositata al Capo dell'Ufficio giudiziario.

Per l'ammissione al tirocinio devono sussistere al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti: -

- a) essere iscritto al registro dei praticanti;
- b) avere già svolto mesi 6 di pratica c/o un avvocato iscritto all'albo ordinario tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Milano;
- c) aver superato positivamente il colloquio di accertamento della pratica al termine dei primi mesi 6;
- d) essere in possesso dei requisiti di onorabilità ex art 42 RD 12/1941 e dei requisiti di concotta irreprensibile ex art 17 c. 4 L 247/12.

e la domanda deve essere redatta e contenere i dati richiesti ed elencati nell'art 4 c. 2 e 3 del DM 58/2016.

ART. 4

Ciascun magistrato non può essere assegnatario di non più di due praticanti per volta.

Il praticante durante il tirocinio c/o l'Ufficio Giudiziario di cui alla presente convenzione non può chiedere l'abilitazione e può continuare a frequentare lo studio professionale di un avvocato iscritto all'albo ordinario tenuto dall'Ordine di Milano.

ART. 5

Quando la domanda di cui all'art 2 della presente convenzione è accolta il Capo dell'Ufficio Giudiziario, ai sensi dell'art. 4 c 4 DM 58/16 deve immediatamente comunicare al Consiglio dell'Ordine la data di inizio del tirocinio specificando il nominativo del Magistrato e della Sezione.

Il praticante durante il praticantato c/o un Ufficio Giudiziario assiste e coadiuva il magistrato affidatario, in particolare sotto la sua guida e controllo provvede:

- a) con diligenza allo studio dei fascicoli nei limiti e con le modalità stabilite dal

magistrato affidatario;

b) all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;

c) ad assistere alle udienze e alle camere di consiglio, salvo che il magistrato ritenga di non ammetterlo e solo con il consenso delle parti e dei procuratori presenti;

Il praticante sarà messo in grado – da parte dell'amministrazione - di accedere ai sistemi informatici.

In ogni caso non possono essere destinati al mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo.

Per ciascun praticante verrà elaborato - d'intesa tra i capi degli uffici giudiziari e il Consiglio dell'Ordine - un progetto formativo al quale si deve conformare l'attività di formazione del praticante.

ART. 6

Il praticante durante lo svolgimento del praticantato di cui alla presente convenzione è tenuto:

a) al rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite con l'obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale;

b) svolgere sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, con diligenza, correttezza e lealtà;

c) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

Il praticante durante lo svolgimento del praticantato di cui alla presente convenzione NON può:

a) svolgere attività di praticantato presso l'ufficio giudiziario innanzi al quale svolge o ha svolto il tirocinio;

b) avere accesso ai fascicoli relativi a procedimenti rispetto ai quali sia parte un soggetto che negli ultimi tre anni sia stato assistito da avvocato facente parte dello studio frequentato dal praticante nel periodo di pratica;

c) rappresentare o difendere – neppure nelle fasi o gradi successivi della causa – le parti di procedimenti che si sono svolti avanti al magistrato affidatario od assumere qualsiasi incarico professionale;

d) avere accesso, durante l'attività di praticantato, ai fascicoli esaminati presso la Procura relativa.

ART. 7

Lo svolgimento del tirocinio di cui alla presente convenzione non dà diritto al alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né obblighi previdenziali e assicurativi.

Il Consiglio dell'Ordine potrà valutare se stipulare o meno polizze assicurative a copertura degli infortuni a favore dei praticanti o assicurare gli stessi presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e in caso positivo l'infortunio durante lo svolgimento del tirocinio dovrà essere dall'ufficio giudiziario ospitante segnalato, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al Consiglio dell'Ordine.

ART. 8

Al termine del praticantato presso un magistrato affidatario, il praticante deve redigere una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante.

Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione, attestandone la veridicità dei dati in essa contenuti e la conformità dell'attività svolta dal praticante al progetto formativo di cui all'art 5 della presente convenzione.

La relazione verrà quindi trasmessa a cura dell'ufficio al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che, sulla base della documentazione che gli verrà trasmessa, potrà rilasciare il certificato di compiuta pratica con l'indicazione del periodo in cui l'attività di praticantato si è svolta a norma della presente convenzione.

ART 9

Il Consiglio dell'Ordine in piena autonomia e indipendenza potrà valutare se indire un bando per l'assegnazione di borse di studio ai praticanti - di cui alla presente convenzione - che abbiano superato la selezione.

La borsa di studio verrà erogata solo al termine del tirocinio e previo esame e valutazione della relazione finale.

Per poter accedere alla suddetta selezione e quindi alla borsa di studio – secondo le disponibilità di volta in volta individuate dal Consiglio dell'Ordine – il praticante dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età inferiore ai 27 anni;
- b) media di votazione degli esami non inferiore a 27/30;
- c) voto di laurea non inferiore a 90/110

ART. 10

Il praticantato potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Capo dell'Ufficio anche su proposta del magistrato affidatario per:

- a) sopravvenute ragioni organizzative;
- b) il venir meno del rapporto fiduciario anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

Milano il

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in persona del suo Presidente,

la Corte d'Appello di Milano, in persona del suo Presidente,

il Tribunale Ordinario di Milano, in persona del suo Presidente,

la Procura della Repubblica in persona del suo Presidente,

la Procura Generale in persona del suo Presidente,

il Tribunale di Sorveglianza in persona del suo Presidente,

il Tribunale dei Minori in persona del suo Presidente,

il Tribunale Amministrativo Regionale in persona del suo Presidente